ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERA SALA CONSILINA
Via Matteotti - *84036 Sala Consilina (SA)* Tel. 097523361 – Fax 097523361
Codice Fiscale 92014290651 Cod.Mecc. SAIC8AA00T
e-mail saic8aa00t@istruzione.gov.it; posta cert. saic8aa00t@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica UFXDRH

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CAMERA"-SALA CONSILINA
Prot. 0007547 del 09/12/2021
(Entrata)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO 'GIOVANNI CAMERA'

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- dal DPR 249 del 24/06/98 " Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dal DPR 235 del 21/11/2007 " Modifiche allo Statuto delle studentesse e deglistudenti" in vigore dal 2 gennaio 2008;
- dai seguenti Atti d'indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
  - Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
  - Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronicidurante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
  - Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
  - Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d'Istituto;
  - L. n. 169 del 30 ottobre 2008;
  - C.M. n. 100 dell'11/12/2008;
  - DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimenti inordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. IL divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto.
  - Normativa vigente.

PREMESSA

La scuola, su delega della famiglia, partecipa al compito educativo dei giovani che le sono affidati. Pertanto è compito della scuola adoperarsi per prevenire i comportamenti scorretti degli alunni. Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, trasferimenti da casa a scuola, viaggi d'istruzione…), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispetto dei loro doveri. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'eventuale inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERA SALA CONSILINA
Via Matteotti - *84036 Sala Consilina (SA)* Tel. 097523361 – Fax 097523361
Codice Fiscale 92014290651 Cod.Mecc. SAIC8AA00T
e-mail saic8aa00t@istruzione.gov.it; posta cert. saic8aa00t@pec.istruzione.it
Codice univoco Istituzione Scolastica per fatturazione elettronica UFXDRH

Per rendere consapevoli alunni e famiglie del processo educativo messo in atto dalla Scuola, all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, verrà letto in classe il Regolamento Disciplinare d'Istituto al fine di:

a) Far conoscere diritti e doveri degli studenti;
b) Sensibilizzare gli studenti a riflettere sulle conseguenze delle azioni da loro stessi messe in campo: conoscenza delle scorrettezze/inadempienze sanzionabili all'interno della Comunità scolastica; conoscenza delle sanzioni disciplinari applicabili.

Tutte le inosservanze per il mancato rispetto del Regolamento Disciplinare saranno sempre tenute in considerazione dal Consiglio di Classe per l'attribuzione del voto di comportamento (Griglia per l'attribuzione della valutazione del comportamento).
Al fine di improntare i rapporti scuola-famiglia alla massima trasparenza e collaborazione, i genitori, in ogni momento, possono consultare il **Registro elettronico** per avere informazioni in tempo reale sulle assenze e/o ritardi dei propri figli, sui voti, le lezioni, i compiti assegnati e i provvedimenti disciplinari.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti all'interno della comunità scolastica. **Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.** Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

ART. 2 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

L'istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:
- l'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel P.T.O.F.;
- la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
- un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
- una valutazione trasparente e tempestiva;
- iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio.

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERA SALA CONSILINA
Via Matteotti - *84036 Sala Consilina (SA)* Tel. 097523361 – Fax 097523361
Codice Fiscale 92014290651 Cod.Mecc. SAIC8AA00T
e-mail saic8aa00t@istruzione.gov.it; posta cert. saic8aa00t@pec.istruzione.it
Codice univoco Istituzione Scolastica per fatturazione elettronica UFXDRH

ART. 3 - DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti a:
- presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario
- rispettare le scadenze per le giustificazioni delle assenze;
- svolgere i compiti scritti e orali assegnati ed impegnarsi nello studio;
- prestare l'attenzione necessaria e richiesta all'attività didattica programmata;
- essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e prepotenti;
- utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'istituto o altrui;
- avere cura dell'ambiente scolastico;
- avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;
- avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento nel rispetto della convivenza civile;
- non compiere atti che offendono la morale e la civile convivenza e turbino la vita della comunità scolastica;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui si vengono a trovare.

ART. 4 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. ***Le tipologie di sanzioni disciplinari applicabili agli studenti sono:***

a) **richiamo verbale** da parte dei docenti o del Capo d'Istituto;
b) **annotazione** sul registro elettronico da parte dei docenti;
c) **nota disciplinare** sul registro elettronico da parte dei docenti;
d) comunicazione alla famiglia da parte del docente o del D.S. o del Coordinatore del c.d.c.;
e) **deferimento al D.S.** da parte dei docenti o del Coordinatore del c.d.c.;
f) ammonizione scritta del D.S.;
g) **convocazione dei genitori** da parte del D.S. o del Coordinatore del c.d.c.;
h) **sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni**, disposta dal D.S., su delibera del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria;
i) **sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni**, disposta dal D.S., su delibera del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria e successiva delibera del Consiglio di Istituto;

j) **allontanamento fino al termine dell'anno scolastico**, disposto dal D.S., su delibera del Consiglio di Classe e successiva delibera del Consiglio di Istituto;
k) **esclusione dallo scrutinio finale**, disposta dal D.S., su delibera del Consiglio di Classe e successiva delibera del Consiglio di Istituto;
l) **non ammissione all'esame di Stato**, disposta dal D.S., su delibera del Consiglio di Classe e successiva delibera del Consiglio di Istituto.

NOTE:

- **Per il punto i) devono concorrere due condizioni:**
  1) devono essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
  2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, c. 7 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

- **Per il punto j) per la sua applicazione devono concorrere tutte le seguenti condizioni:**
  1) ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
  2) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

- **Per i punti k) e l)**
  Nei casi più gravi di quelli di cui al punto k) e l) ove concorrano le stesse condizioni, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

2. **Al raggiungimento delle 3 note disciplinari** sul registro elettronico per infrazioni riguardanti i doveri indicati nell'art. 3, **è previsto che l'alunna/o venga esclusa/o da qualsiasi partecipazione ad uscite didattiche e viaggi d'istruzione.**

3. **Al raggiungimento delle 5 note disciplinari sul registro elettronico** per infrazioni riguardanti i doveri indicati nell'art. 3, **è previsto l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.**

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERA SALA CONSILINA
Via Matteotti - *84036 Sala Consilina (SA)* Tel. 097523361 – Fax 097523361
Codice Fiscale 92014290651 Cod.Mecc. SAIC8AA00T
e-mail saic8aa00t@istruzione.gov.it; posta cert. saic8aa00t@pec.istruzione.it
Codice univoco Istituzione Scolastica per fatturazione elettronica UFXDRH

MANCANZE DISCIPLINARI	*SANZIONI*	*ORGANO COMPETENTE*
ART. 5 - PUNTUALITÀ E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI RITARDI La puntualità costituisce una forma di rispetto fondamentale per ogni comunità. Pertanto: a. Gli alunni sono tenuti a giungere in orario a scuola e trovarsi in classe entro l'inizio delle lezioni. Prima del suono della campana è vietato l'accesso alle aule. b. Lo studente che arriva dopo il suono della campana viene ammesso in classe con annotazione del ritardo e dell'ora effettiva d'ingresso sul registro elettronico. Qualora il ritardo superi i 40 minuti l'alunno viene ammesso in aula, ma si considera presente dalla seconda ora. c. Nei casi in cui si verifichino frequenti ritardi, giustificati o no da riferite cause di forza maggiore, che possono incidere sul rendimento scolastico o che fanno sorgere dubbi sulle cause degli stessi, il coordinatore, provvederà ad avvisare telefonicamente e/o in forma scritta le famiglie. d. I docenti segnaleranno periodicamente al Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni che compiono ritardi sistematici.	I ritardi frequenti saranno sanzionati con la comunicazione alla famiglia e influiranno sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.	**Docenti** **Docente Coordinatore**
ART. 6 - FREQUENTI USCITE ANTICIPATE 1. Gli alunni potranno uscire prima della fine delle attività didattiche in caso di malessere, per seri motivi familiari o per sottoporsi a visite mediche programmate e coincidenti con l'orario delle attività didattiche, soltanto se prelevati da uno dei genitori o da un parente maggiorenne autorizzato dallo stesso genitore con delibera documentata all'inizio dell'anno scolastico. 2. L'uscita anticipata dall'istituto sarà annotata sul registro elettronico dal docente presente in classe.	La frequente uscita anticipata sarà sanzionata con l'annotazione sul registro elettronico e la comunicazione scritta alla famiglia, per invitare la stessa a far frequentare il proprio figlio in maniera costante.	**Docenti** **Docente Coordinatore**
ART. 7 - ASSENZE NON GIUSTIFICATE (per negligenza) 1. Le assenze vanno giustificate con puntualità utilizzando il registro elettronico. 2. Per la giustificazione delle assenze si fa riferimento alla circolare prot. N. 5512 del 01/10/2021.	Le assenze non giustificate verranno annotate sul registro elettronico e nel caso in cui non vengano giustificate per più giorni consecutivi, saranno	**Docenti** **Docente Coordinatore**

3. L'alunno è tenuto ad informarsi dai compagni circa i compiti assegnati ed altre notizie di suo interesse.	sanzionate con l'annotazione sul registro elettronico e la comunicazione alla famiglia. Se la negligenza persiste la famiglia sarà convocata a scuola.	
ART. 8 - CARENTI IMPEGNI DI STUDIO 1. Le/gli alunne/i sono tenuti ad annotare sul diario i compiti, ad eseguire e portare a termine regolarmente il lavoro domestico assegnato dai docenti, ad avere cura e a non dimenticare il materiale scolastico e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle attività. 2. Gli studenti sono tenuti a presentarsi nei giorni fissati dai docenti per le interrogazioni e i compiti in classe. In caso di assenza senza una valida giustificazione o senza preavviso, i docenti possono decidere, a propria discrezione, di non consentire il recupero della prova o di ricorrere ad una prova suppletiva che, tuttavia, sarà valutata applicando criteri più rigidi rispetto a quelli utilizzati per la valutazione degli gli/le alunni/e presenti.	Le abituali mancanze di cui sopra verranno sanzionate secondo il livello di gravità e reiterazione mediante: richiamo orale, annotazione sul registro elettronico, comunicazione scritta alla famiglia, convocazione a scuola di un genitore o di chi ne fa le veci.	**Docenti** **Docente Coordinatore**
ART. 9 - DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA SERENITÀ 1. Le/gli alunne/i durante lo svolgimento delle lezioni, sono tenuti ad assumere un comportamento corretto: - evitare di disturbare ed interrompere il lavoro in classe, ripetutamente e per futili motivi, impedendo al docente di svolgere l'attività didattica e ai compagni di seguire con attenzione. Il disturbo intenzionale è paragonabile ad un'azione di pressione psicologica che limita la libertà personale. Chiunque, con il proprio comportamento, impedisca agli altri di fruire appieno del diritto allo studio e lo privi della serenità necessaria al soddisfacimento di questo fondamentale diritto, si rende responsabile di "interruzione di pubblico servizio essenziale"; - evitare di rendersi protagonisti di interventi inopportuni (giocare, chiacchierare, ridere, lanciare oggetti, ...) durante le attività didattiche; - evitare di spostarsi o uscire dall'aula senza motivo o autorizzazione.	Le mancanze di cui sopra verranno sanzionate secondo il livello di gravità e reiterazione mediante richiamo orale, annotazione sul registro elettronico, comunicazione scritta alla famiglia, convocazione a scuola di un genitore o di chi ne fa le veci.	**Docenti** **Docente Coordinatore**

ART. 10 - USO IMPROPRIO DEL PERMESSO PER FRUIRE DEI SERVIZI 1. L'accesso ai bagni può essere consentito, di norma, ad un alunno/a per volta. Tali uscite tuttavia non saranno consentite nel corso dalla prima alla terza ora di lezione, salvo situazioni particolari e reali necessità. 2. I permessi per l'uso dei bagni vengono concessi dai vari docenti che si alternano nel corso della giornata in modo tale che non gravino su una stessa fascia oraria e su un'unica disciplina. **3. Le alunne e gli alunni dovranno ricordare che:** a. nel bagno è consentito trattenersi per il tempo strettamente necessario; b. i sanitari (water, lavabo, ecc.) devono essere adoperati in modo corretto dagli utenti che devono aver cura di lasciarli puliti ogni qual volta ne fanno uso; c. carte diverse dalla quella igienica e gli assorbenti vanno gettati negli appositi contenitori; d. i pavimenti non devono mai essere sporcati; e. le porte e i muri non devono essere imbrattati con scritte o disegni; f. è severamente vietato infastidire compagni/compagne; g. è severamente vietato fumare.	Chiunque si renda deliberatamente responsabile di una o più infrazioni di cui sopra, verrà punito con l'ammonizione sul registro elettronico se non si sono arrecati danneggiamenti e/o fatte molestie ai compagni. I casi di molestie ai compagni, o danneggiamenti alle strutture, determineranno il risarcimento dei danni arrecati all'amministrazione e la sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni.	**Docenti** **Docente Coordinatore** **Consiglio di Classe** **Dirigente Scolastico**
ART. 11 - USO SCORRETTO DEL TEMPO DELLA PAUSA 1. La pausa per la consumazione della colazione sarà fruita, da alunne ed alunni, dalle 10.25 alle 10.35. Le alunne e gli alunni dovranno ricordare che: - durante tale periodo di tempo potranno "riposarsi" e "comunicare" serenamente e compostamente, con i propri compagni e con i docenti senza mai eccedere o mancare di rispetto a nessuno e senza imbrattare l'aula o i corridoi o i locali predisposti per la ricreazione; - al termine dell'intervallo dovranno riprendere posto in classe senza ritardi.	Le/Gli alunne/i, che al termine dell'intervallo, riprenderanno posto in classe in ritardo, saranno sanzionati mediante annotazione sul registro elettronico. Eventuali atteggiamenti generalizzati giudicati "poco rispettosi" o "inadeguati" dal docente presente verranno sanzionati mediante richiami verbali. Nei casi più gravi, quando è compromessa la sicurezza fisica e psicologica degli alunni e dei docenti, i responsabili sono puniti con nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori.	**Docenti** **Docente Coordinatore**
ART. 12 - USO SCORRETTO O NON AUTORIZZATO DELLE	Le sanzioni relative alle prescrizioni	**Docenti**

ATTREZZATURE DIDATTICHE (LABORATORI, AULE SPECIALI, PALESTRA, ECC.) Le/Gli alunne/i: 1. sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature didattiche della scuola (laboratori, aule speciali, palestra, ecc.); 2. hanno l'obbligo di non accedere alle aule ordinarie momentaneamente chiuse, ai laboratori e agli altri locali della scuola da soli e/o senza una precisa autorizzazione del docente; 3. in caso di necessità o di accadimenti non previsti (es. dimenticanza di un oggetto e altro) non accedono all'aula o ad altro locale se non in presenza di un adulto che faccia parte del personale della scuola.	contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare verranno sanzionate con nota sul registro elettronico e incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.	**Docente Coordinatore**
ART. 13 - RELAZIONE CON IL PERSONALE DELLA SCUOLA 1. Gli/le alunni/e sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola: D.S., D.S.G.A., Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici. 2. Non rivolgeranno ad essi espressioni irriguardose o minacciose; non useranno mai violenza fisica. 3. La classe in segno di saluto e rispetto, si leverà in piedi in caso di visita del D.S. o di altra autorità scolastica e al momento del cambio del docente. **Sono vietati i festeggiamenti non autorizzati e disciplinati dal D.S.**	Le mancanze di rispetto nei confronti del personale della scuola vengono sanzionate secondo il livello di gravità mediante: - rimprovero verbale da parte del docente di classe e/o dal D.S.; - annotazione scritta sul registro elettronico e comunicazione scritta alla famiglia; - incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento. Le mancanze gravi, specie se ripetute, comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 4 giorni.	**Docenti** **Docente Coordinatore** **Consiglio di Classe** **Dirigente Scolastico**
ART. 14 - ABBIGLIAMENTO NON CONSONO AL CONTESTO SCOLASTICO 1. Le/Gli alunne/i: a. devono avere cura dell'igiene della propria persona, quale forma di rispetto per sé e per gli altri. b. devono avere un abbigliamento sempre dignitoso ed adatto all'ambiente scolastico. In particolare, vanno evitate eccessive nudità che non si addicono al contesto scolastico. Pertanto sono da ritenere non consoni allo stile della scuola	Le mancanze di cui sopra verranno sanzionate mediante rimprovero verbale da parte del docente di classe e/o dal D.S.	**Docenti** **Docente Coordinatore** **Dirigente Scolastico**

abbigliamenti quali: pantaloni eccessivamente strappati, pantaloni corti, bermuda, gonne corte, canottiere, maglie corte, top scollati, abbigliamento da spiaggia in genere e qualsiasi abito che riveli biancheria intima.		
ART. 15: REGOLAMENTAZIONE DEI COMPORTAMENTI DELLE/DEGLI ALUNNE/I DURANTE GLI SPOSTAMENTI ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA 1. Comportamenti tenere nel cortile della scuola: **All'interno del cortile della scuola gli/le alunni/e:** a. possono passeggiare nel cortile in modo composto ed utilizzare il tempo che precede il suono della campanella d'ingresso per socializzare in modo positivo con i/le compagni/e della propria e delle altrui classi; b. non devono assumere atteggiamenti di prevaricazione, di cattivo gusto o violenti che possano arrecare un danno ambientale, fisico o psicologico ai compagni. Se ciò dovesse verificarsi, gli alunni devono denunciare al Dirigente scolastico, personalmente o tramite i rispettivi genitori, fatti ed episodi, che possano risultare forme di bullismo o, in ogni caso, atti finalizzati a limitare la serenità e la libertà personale propria o di altri compagni **(in tal caso si fa riferimento al Regolamento d'Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo)**; c. in caso di pericolo o in presenza di estranei alla scuola che agiscano in modo da arrecar danno o costituire minaccia agli alunni, si recano all'interno dell'edificio scolastico per chiedere aiuto al personale della scuola; **2. Comportamenti da tenere durante le uscite:** a. durante il viaggio è possibile utilizzare in modo lecito strumenti tecnologici (PSP, telefonini, altro), comunicare con i genitori, produrre video e foto relativi al contesto dell'esperienza in atto; b. gli alunni sono tenuti a partecipare con attenzione seguendo con interesse le spiegazioni delle guide e degli insegnanti; c. durante la visita ai musei o monumenti, e le rappresentazioni teatrali o cinematografiche gli alunni devono tenere un comportamento rispettoso verso i compagni, gli insegnanti e le figure contestuali con cui interagiscono, nonché verso l'ambiente; d. gli spostamenti da un luogo all'altro devono avvenire con ordine secondo le indicazione del docente.	Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare le mancanze di cui sopra verranno sanzionate con: - annotazione sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia - sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni nei casi più gravi ed esclusione dalle uscite extrascolastiche.	**Docenti** **Docente Coordinatore** **Consiglio di Classe** **Dirigente Scolastico**
ART. 16 - MANCATO RISPETTO E/O DANNEGGIAMENTO DEI	Le sanzioni relative alle prescrizioni	**Docenti** **Docente Coordinatore**

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERA SALA CONSILINA
Via Matteotti - *84036 Sala Consilina (SA)* Tel. 097523361 – Fax 097523361
Codice Fiscale 92014290651 Cod.Mecc. SAIC8AA00T
e-mail saic8aa00t@istruzione.gov.it; posta cert. saic8aa00t@pec.istruzione.it
Codice univoco Istituzione Scolastica per fatturazione elettronica UFXDRH

LOCALI, DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE 1. Le/gli alunne/i: a. sono tenuti a rispettare e a non danneggiare gli arredi, i muri, le aule, i laboratori e i servizi igienici; b. sono tenuti a rispettare e a non danneggiare tutti i sussidi e le attrezzature della scuola.	contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare verranno sanzionate con: - rimprovero verbale e annotazione sul registro elettronico; - comunicazione scritta alla famiglia e invito a provvedere alla riparazione o sostituzione dell'oggetto o della struttura danneggiati; - sospensione da 1 a 3 giorni in caso di ostinazione e refrattarietà al rispetto delle regole. La sospensione dalle lezioni sarà prevista anche nel caso in cui siano state disegnate immagini oscene o se siano state scritte parole offensive della dignità della persona.	**Consiglio di Classe** **Dirigente Scolastico**
ART. 17 - USO DEL TELEFONO CELLULARE O DI ALTRE APPARECCHIATURE 1. Le/gli alunne/i: a. è assolutamente vietato usare a scuola telefoni "cellulari" o altra apparecchiatura atta a riprendere suoni e/o immagini. b. sono tenuti all'inizio delle lezioni a depositare il proprio cellulare nel contenitore che verrà consegnato alla classe. Il docente della prima ora, all'appello, provvederà a far depositare - secondo appello - i telefoni cellulari nell'apposito contenitore. Al termine delle lezioni, sotto il controllo del docente dell'ultima ora, gli alunni riprenderanno il proprio cellulare che potranno riaccendere al di fuori dell'Istituto.	**Si rimanda al Regolamento di Istituto sul Cyberbullismo.**	

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERA SALA CONSILINA
Via Matteotti - *84036 Sala Consilina (SA)* Tel. 097523361 – Fax 097523361
Codice Fiscale 92014290651 Cod.Mecc. SAIC8AA00T
e-mail saic8aa00t@istruzione.gov.it; posta cert. saic8aa00t@pec.istruzione.it
Codice univoco Istituzione Scolastica per fatturazione elettronica UFXDRH

ART. 18 - OFFESE VERBALI O GESTUALI NEI CONFRONTI DI DOCENTI 1. Gli/le alunni/e: a. sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti dei docenti; b. non rivolgeranno ad essi espressioni irriguardose o minacciose o gesti irrispettosi; c. non useranno mai violenza fisica; **si leveranno in piedi al momento del cambio del docente, in segno di saluto e rispetto.**	Le mancanze di rispetto nei confronti dei docenti vengono sanzionate con: - annotazione scritta sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia; sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni.	**Docenti** **Docente Coordinatore** **Consiglio di Classe** **Dirigente Scolastico**
ART. 19 - COMPORTAMENTI CONTRARI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA 1. Gli/le alunni/e a. sono tenuti/e ad osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni relative alla sicurezza illustrate dai docenti di classe; b. sono tenuti/e ad osservare diligentemente le norme di comportamento durante la simulazione di abbandono edificio.	L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta: - annotazione sul registro elettronico; - incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.	**Docenti** **Docente Coordinatore**
ART. 20: VIOLAZIONE VERBALE, INTIMIDAZIONE O PRESSIONE PSICOLOGICA 1. Gli/le alunni/e a. sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari; b. non rivolgeranno ad essi espressioni irriguardose o minacciose, gesti irrispettosi; **non rivolgeranno ad essi intimidazioni o pressioni psicologiche.**	**Si rimanda al Regolamento di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo.**	
ART. 21 - VIOLAZIONE FISICA 1. Gli/le alunni/e: a. sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari; **non useranno mai verso di essi violenza fisica come forma di prevaricazione intenzionale.**	**Si rimanda al Regolamento di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo.**	

ART. 22 - MOLESTIE O PRESSIONI PSICOLOGICHE OFFENSIVE PER LA DIGNITÀ E LA LIBERTA' DELLA PERSONA 1. Gli/le alunni/e: a. sono tenuti/e a rispettare il diritto di tutte le persone ad essere trattate con dignità e rispetto; b. si asterranno da ogni tipo di molestie e pressioni psicologiche che possano colpire una persona e renderla vittima di soprusi ed eviteranno comportamenti che possano emarginarla con la conseguenza di turbarne gravemente l'equilibrio psichico, condizionandone la fiducia in se stessa e la capacità di studio; c. si asterranno da ogni comportamento sgradevole, anche a connotazione sessuale, offensivo per la dignità e la libertà dell'essere umano.	**Si rimanda al Regolamento di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo.**	
ART. 23 - VIOLAZIONE DELLA PRIVACY Per ripresa e diffusione non autorizzate di immagini, informazioni varie e per uso di oggetti, di corrispondenza e di tutto ciò che attiene alla sfera privata. 1.Gli/le alunni/e: a. sono tenuti/e a rispettare la privacy di tutto il personale della scuola: D.S., D.S.G.A., Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici; b. sono tenuti/e a rispettare la privacy dei compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari; c. non violeranno la privacy mediante: ripresa non autorizzata di immagini fisse o video, maneggiando oggetti non propri o rovistando negli zaini, nelle tasche, ecc. , leggendo la corrispondenza e tutto ciò che attiene alla sfera privata.	**Si rimanda al Regolamento di Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo.**	

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMERA SALA CONSILINA
Via Matteotti - *84036 Sala Consilina (SA)* Tel. 097523361 – Fax 097523361
Codice Fiscale 92014290651 Cod.Mecc. SAIC8AA00T
e-mail saic8aa00t@istruzione.gov.it; posta cert. saic8aa00t@pec.istruzione.it
Codice univoco Istituzione Scolastica per fatturazione elettronica UFXDRH

ART. 25 - SANZIONI DISCIPLINARI

Procedure:

Sanzione	Procedure
Richiamo verbale	Rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – richiamo.
Ammonizione scritta sul registro di classe (nota disciplinare)	Rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – annotazione dell'ammonizione con motivazione sul registro elettronico – comunicazione alla famigliae annotazione sul registro personale – controllo firma del genitore per presa visione.
Convocazione genitori	Rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno - convocazione genitori tramite diario o segreteria - annotazione sul registro personale.
Deferimento al Dirigente Scolastico	Rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – deferimento al Dirigente Scolastico per richiamo verbale e/o convocazione famiglia per colloquio oper ammonizione scritta.
Ammonizione scritta del DirigenteScolastico	Richiesta scritta del docente/coordinatore/c. di classe con motivazioni – convocazione genitori – ascolto motivazioni - annotazione ammonizione sul registro elettronico – firma genitore.
Riparazione del danno	Relazione scritta sull'accaduto da parte del docente/collaboratore Scolastico /Dirigente Scolastico/etc – convocazione dei genitori e ascolto motivazioni – provvedimento del Dirigente Scolastico che stabilisce il risarcimento - versamento di quanto dovuto sul c.c.p. della scuola.
Sanzione alternativa	Relazione scritta sull'accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.
Sospensione dalle lezioni sino a 15 gg	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione, proposta e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori – consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.
Sospensione dalle lezioni superiori a 15 gg	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei

	genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e proposta – delibera - convocazione C. di istituto – discussione, proposta e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo
Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e proposta – delibera - convocazione C. di istituto – discussione, proposta e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo
Esclusione dallo scrutinio finale	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e proposta – delibera - convocazione C. di istituto – discussione, proposta e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo
Non ammissione all'Esame di Stato	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e proposta – delibera - convocazione C. di istituto – discussione, proposta e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo

ART. 26 - SANZIONI ALTERNATIVE

Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

Il Dirigente Scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva.

ART. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potrannoaccompagnare eventuali provvedimenti disciplinari.

ART. 28 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse,entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all*'Organo di garanzia* della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto.

L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98.

Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.

ART. 29 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano ledisposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti.

ART. 30 – ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all'ambito disciplinare e legato all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

Nello specifico:

- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

La normativa
L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Nello specifico:

1. *D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07*
   Art. 5 (Impugnazioni)
   1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
   2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
   3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

Composizione
L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti
- due rappresentanti dei genitori
- due rappresentanti degli studenti.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).
L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Le incompatibilità
In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.
Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del

ricorso.

Procedure e tempi

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Le competenze del presidente

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. 11. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Reclami
Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'organo di garanzia regionale
Le funzioni dell'organo di garanzia Regionale sono l'evadere e il verificare le segnalazioni e/o i reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nei regolamenti degli Istituti (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto), emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo.
Quindi, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva; la decisione è subordinata al parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

L'istruttoria
L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Composizione
L'organo di garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, di norma da:

- due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti
- tre docenti
- un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (dove esistenti).

I termini del parere

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.